



Le Associazioni delle professioni non ordinistiche e l'aggiornamento continuo

Enrica Manenti, Presidente AIB

Il quadro in cui ci muoviamo

- I. **Legge 4/2013** LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”(GU Serie Generale n.22 del 26-1-2013)
<<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg>>

Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 stabilisce che:

1. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle **competenze** e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. **La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.**
2. In Italia esistono non solo le professioni organizzate in “ordini o collegi” ma anche professioni al di fuori di essi
3. Le Associazioni professionali di riferimento per le diverse professioni possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
4. I professionisti possono chiedere agli organismi di certificazione accreditati il rilascio del certificato di conformita' alla norma UNI
5. Le Associazioni professionali al fine di garantire i consumatori, cioe' gli “Utenti” “Visitatori” nel nostro gergo, sono tenuti ad assicurare la **formazione permanente** dei propri iscritti e a stabilire requisiti precisi per essere iscritti all'Associazione, come i **titoli di studio** e le **competenze** previste, da accertare attraverso strumenti idonei

II. Obiettivi della **Raccomandazione europea 20 dicembre 2012** <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:398:FULL&from=IT>> sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale indica l'obbiettivo di Istituire, entro il **2018**, — in conformita' alle circostanze e alle specificita'

nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:

1. ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
2. ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

III. **Decreto legislativo n. 13/2013** Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (GU Serie Generale n.39 del 15-2-2013) <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13!vig>

Processi previsti dal decreto n.13 per la validazione dell'apprendimento non formale e informale :

1. Identificazione , Documentazione, Valutazione dei risultati dell'apprendimento
2. Certificazione della valutazione (qualifica o crediti)
3. Creazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione formazione delle qualificazioni professionali per la certificazione delle competenze; a questa iniziativa sta lavorando ISFOL : AIB, ANAI, CIA e ICOM hanno collaborato nel 2014 al tavolo di lavoro del settore dei beni culturali, esaminando e modificando i processi relativi a “Valorizzazione e conservazione di beni artistici, culturali e del patrimonio documentale “ (aree di attività, conoscenze, abilità e competenze)

Il ruolo delle Associazioni professionali

Se è chiaro che le Associazioni delle professioni culturali non sono un Ente titolato al rilascio di certificazioni di qualifiche sono sicuramente gli organismi che hanno la maggiore conoscenza dell'esercizio delle loro professioni e, oltre a rilasciare le attestazioni in base alla legge 4, dovrebbero partecipare al processo che porterà alle certificazioni e al repertorio nazionale ex lege 13/2014 (attualmente le procedure di consultazione con stakeholder non lo prevedono espressamente) . Infatti le Associazioni rivolgono particolare attenzione alle competenze e al loro continuo aggiornamento.

Questa funzione è particolarmente importante per l'applicazione della **legge 22 luglio 2014, n. 110** Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (14G00124) (GU Serie Generale n.183 del 8-8-2014) <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/08/14G00124/sg>

Qui infatti si dice : «Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono **affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze**, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata **formazione ed esperienza professionale**».

Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.

Le Associazioni professionali offrono la loro collaborazione alla Direzione generale Educazione e Ricerca del Mibact per la costruzione dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi e per la tenuta degli elenchi stessi, non solo per quanto prescritto dalla norma ma forti della esperienza fatta dopo l'introduzione della legge 4.

Bibliotecari e archivisti sono "avvantaggiati" dalla presenza di Norme UNI, ma anche gli archeologi hanno avuto analoga esperienza di lavoro non ancora conclusa e quindi possono fare riferimento ad una base consolidata.

Nel quadro legislativo che si è cercato di riportare Ministeri, ISFOL, Regioni, Università e Associazioni professionali sono reciprocamente *stakeholders* ; abbiamo davanti un cammino complesso ma siamo già a buon punto se mettiamo in campo la massima collaborazione possibile.

L'esperienza dell'AIB

l'aggiornamento continuo è già da tempo un obbligo previsto in Statuto < <http://www.aib.it/chisiamo/statuto-e-regolamenti/statuto/> > e nel regolamento di iscrizione < <http://www.aib.it/chisiamo/statuto-e-regolamenti/regolamento-iscrizioni/> >

In particolare si dice :

(Art. 10 regolamento) Come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto, la formazione continua costituisce un dovere dell'Associato. Al fine della verifica quinquennale dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a documentare la partecipazione a iniziative formative quali corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale.

(Art. 9 Regolamento) la Commissione [di attestazione], in collaborazione con la Sezione regionale di appartenenza, effettua il controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa professionale e verifica la rispondenza delle attività di aggiornamento e qualificazione ai criteri e agli standard stabiliti dall'AIB

<http://www.aib.it/attivita/2014/42675-standard-qualitativi-qualificazione-professionale/>.

L'Osservatorio formazione dell'AIB ha realizzato Le Linee guida per la formazione continua AIB <>; Il CEN AIB ha elaborato la Direttiva per la formazione continua dell'Associazione <> che avrà carattere

sperimentale fino al primo ciclo di rinnovi (alla fine del 2018). Cosa propone l'AIB ? Nella direttiva sulla formazione continua L'AIB propone come impegno concreto degli Associati in fase di SPERIMENTAZIONE

1. la compilazione del **portfolio**

2. un impegno annuo di **25 ore** di carico di lavoro tra attività formale, non formale ed informale

L'aggiornamento continuo per AIB non è un adempimento burocratico, ha lo scopo di migliorare le competenze degli Associati per una qualificazione concreta della professione e per fornire servizi adeguati all'utenza, quindi fa parte dell'advocacy delle biblioteche.

Il portfolio individuale riporta le evidenze dei risultati di apprendimento e contiene :

- le competenze/risultati di apprendimento oggetto di identificazione;
- la descrizione sintetica delle evidenze correlate;
- le motivazioni per cui le evidenze sono ritenute significative.

Come base per la creazione di una offerta formativa MAB l'AIB ritiene fondamentale che il metodo e le modalità di erogazione e verifica siano condivisi.

Nelle conclusioni :

La parola chiave che propone AIB per il prossimo futuro è **mentoring** . Sappiamo che l'emergenza più stringente, soprattutto negli istituti statali ma non solo, è quella del personale. Vorremmo che, nell'ambito di nuove assunzioni di personale scientifico, assolutamente necessarie, si tenesse conto dell'opportunità (finchè ne abbiamo la possibilità) che i funzionari esperti trasmettano per quanto possibile le coordinate delle loro conoscenze ed esperienze ai giovani (e meno giovani) colleghi che entreranno negli istituti. Il MAB è disponibile a favorire per quanto nelle sue possibilità questa operazione attraverso corsi ed incontri di sensibilizzazione.